

Regolamento concernente i termini e i responsabili dei procedimenti

D.M. 13 giugno 1994, n. 495 [\(1\)](#).

Regolamento concernente disposizioni di attuazione degli [articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) , riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti [\(2\)](#) [\(3\)](#).

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 agosto 1994, n. 187, S.O.

[\(2\)](#) Emanato dal Ministero per i beni culturali e ambientali.

[\(3\)](#) Nella Tabella A, quadro I, numeri 56 e 57 e nel Quadro III, numero 18), sono state riportate le correzioni di cui all'avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1994, n. 305.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti gli articoli 2, comma 2, e 4, comma 1, della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), che demandano ad un apposito regolamento la determinazione da parte delle pubbliche amministrazioni del termine entro cui deve concludersi ciascun tipo di procedimento e del responsabile per ciascun tipo di procedimento;

Visto l'art. [17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 31 marzo 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. [17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988](#), effettuata con nota n. 1107 del 10 maggio 1994;

Adotta il seguente regolamento:

1. Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi che si concludono con un provvedimento espresso di competenza del Ministero per i beni culturali e ambientali. Il regolamento si applica sia ai procedimenti che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia ai procedimenti promossi d'ufficio, ai sensi dell'art. [2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) .

2. I procedimenti di competenza dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nella tabella *a*) allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento e che contiene, altresì, l'indicazione dell'organo o ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle allegate tabelle, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte

legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'[art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) .

3. Nella tabella b allegata al presente regolamento sono indicati i termini entro cui l'amministrazione per i beni culturali e ambientali espleta la prescritta attività endoprocedimentale e manifesta il proprio intento, comunque denominato, nei procedimenti di competenza di altre amministrazioni.

2. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio.

1. Per i procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui l'amministrazione ha formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Quando l'atto propulsivo proviene da un organo o un ufficio di altra amministrazione, il termine decorre dalla ricezione dell'atto stesso da parte del competente ufficio del Ministero per i beni culturali e ambientali.

3. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte.

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata dalla prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'[articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#). Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso [\(4\)](#).

4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause della irregolarità e della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dagli [articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15](#), nonché il disposto di cui all'[art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) .

[\(4\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 1, D.M. 19 giugno 2002, n. 165](#) (Gazz. Uff. 2 agosto 2002, n. 180).

4. Comunicazione dell'inizio del procedimento.

1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

1-bis. La comunicazione prevista dal comma 1 non è dovuta per i procedimenti avviati ad istanza di parte, ed in particolare, per quelli disciplinati dagli *articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 35, 41, 43, 50, 51, 53, 55, 56, 59, 66, 68, 69, 72, 86, 102, 107, 108, 109, 113, 114, 151, 154 e 157 del [decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490](#)*, anche quando l'istanza è stata previamente valutata da una diversa amministrazione, in applicazione di norme di legge o di regolamento. È comunque fatta salva la possibilità per l'istante di presentare memorie o documenti [\(5\)](#).

2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove già non rese note ai sensi dell'art. 3, comma 3, le indicazioni di cui all'*art. 8 della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#)*. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'*art. 8, comma 3, della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#)*, mediante forme di pubblicità da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente nell'albo dell'amministrazione e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.

4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

[\(5\)](#) Comma aggiunto dall'*art. 2, D.M. 19 giugno 2002, n. 165* (Gazz. Uff. 2 agosto 2002, n. 180).

5. Partecipazione al procedimento.

1. Presso ciascuna sede dell'amministrazione sono rese note, tramite affissione in appositi albi o con altre forme di pubblicità determinate dall'amministrazione medesima, le modalità per prendere visione degli atti ai sensi dell'art. 10, lettera *a*), della [legge n. 241 del 1990](#).

2. Ai sensi dell'art. 10, lettera *b*), della [legge 241 del 1990](#), i soggetti che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro un termine pari ai due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti oltre il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.

3. L'atto d'intervento dei soggetti di cui al comma precedente contiene tutti gli elementi utili per la individuazione del procedimento al quale è riferito l'intervento, i motivi, le generalità e il domicilio dell'interveniente.

6. Termine finale del procedimento.

1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento, ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli *articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, siano di competenza di amministrazioni diverse dall'amministrazione per i beni culturali e ambientali il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse.

A tale fine le amministrazioni interessate verificano d'intesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la congruità, per eccesso o per difetto, dei tempi previsti, nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi medesime. Ove dalla verifica risulti la non congruità del termine finale, il Ministero per i beni culturali e ambientali provvede, nella prescritta forma regolamentare, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato dalla legge [\(6\)](#).

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

4. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione precedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase d'integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

5. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

6. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intenda respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

6-bis. Qualora, in sede di istruttoria, emerga la necessità di ottenere chiarimenti o di acquisire elementi integrativi di giudizio, ovvero di procedere ad accertamenti di natura tecnica, il responsabile del procedimento ne dà immediata comunicazione ai soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, nonché, ove opportuno, all'amministrazione che ha trasmesso la documentazione da

integrare. In tal caso, il termine per la conclusione del procedimento è interrotto, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, dalla data della comunicazione e riprende a decorrere dal ricevimento della documentazione o dall'acquisizione delle risultanze degli accertamenti tecnici [\(7\)](#).

[\(6\)](#) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1994, n. 305.

[\(7\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 3, D.M. 19 giugno 2002, n. 165](#) (Gazz. Uff. 2 agosto 2002, n. 180).

7. Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi o enti appositi.

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'[art. 16, commi 1 e 4, della legge n. 241 del 1990](#), l'amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento, ma che non può comunque essere superiore ad altri centottanta giorni.

2. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'[art. 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al primo comma del suindicato art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tali casi, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. Entro il predetto termine annuale, il Ministro per i beni culturali e ambientali individua, in via generale, d'intesa con gli organi, amministrazioni, o enti interessati, gli altri soggetti pubblici, che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese; provvede altresì, ove occorra, ad apportare, con la prescritta forma regolamentare, le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente regolamento. Fino a quando il Ministero non avrà provveduto, in via generale, nei modi suindicati, il responsabile del procedimento provvederà di volta in volta ad individuare gli organi o i soggetti ai quali richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche.

8. Parere facoltativo del Consiglio di Stato.

1. Quando l'amministrazione, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione ministeriale agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo, occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non è computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'[art. 16, commi 1 e 4, della legge n. 241 del 1990](#).

2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al precedente comma, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.

9. Responsabile del procedimento.

1. Il responsabile del procedimento è il dirigente preposto all'unità organizzativa assegnataria del procedimento.
 2. Il responsabile dell'unità organizzativa può affidare, con atto formale, ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.
 3. Il nominativo del responsabile del procedimento e l'unità organizzativa sono comunicati ai soggetti di cui all'*art. 7 della [legge n. 241 del 1990](#)* nelle forme previste dagli articoli 3 e 4 del presente regolamento.
 4. Il responsabile del procedimento svolge le funzioni indicate all'*art. 6 della [legge n. 241 del 1990](#)* nonché quelle risultanti dalle disposizioni organizzative e di servizio, ivi comprese quelle concernenti l'applicazione della *[legge 4 gennaio 1968, n. 15](#)*, e successive modificazioni e integrazioni.
-

10. Integrazioni e modificazioni del presente regolamento.

1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.
 2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, il Ministro per i beni culturali e ambientali verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute necessarie.
-

11. Pubblicità aggiuntiva.

1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e ulteriori forme di pubblicità possono essere stabilite dal Ministro per i beni culturali e ambientali. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.
 2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti la indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.
-

Scarica i regolamenti contenenti le tabelle con i **termini** dei procedimenti

[Dpcm 231_2010 - termini procedimenti mibac oltre 90 giorni](#)

[Dpcm 271_2010 - termini procedimenti mibac fino a 90 giorni](#)